



Il Tribunale Federale ACI composto dal dr. Franco Morozzo della Rocca, presidente, dal cons. Roberto Bucchi, componente, dal gen. Ugo Marchetti, componente, dall'avv. Camillo Tatozzi, componente, e dall'avv. Giuseppe Violante, componente, nella seduta dell'11 aprile 2018 ha emesso la seguente sentenza nei confronti del sig. Graziano Basile (licenza uff. gara n.86438) e della A.S.D. Contea di Ceccano Rally Team (licenze organizzatore n. 399171 e scuderia n. 392077) in persona del suo legale rappresentante sig. Mario Del Brocco.

Fatto

Con nota del 7 settembre 2017 il Segretario degli Organi Sportivi ha informato il Procuratore Federale che nel quadro del Rally Contea di Ceccano (17/18 giugno 2017) si era svolta per due volte una prova speciale – la Valerio Cologgi – con velocità medie superiori al consentito.

All'esito delle relative indagini il Procuratore Federale, con atto dell'1 febbraio 2018 ha deferito i licenziati A.S.D. Contea di Ceccano Rally Team, organizzatrice, ed il sig. Graziano Basile, direttore di gara: la prima per avere organizzato e fatto svolgere la prova in violazione degli artt. 58 RSN, 5.1.2 N.G. rally e 9, comma 4 C.d.S. ed il secondo per averlo consentito in violazione dei suoi doveri di direttore di gara. (art. 210.1 RSN).

Intimati per l'udienza dell'11 aprile e comparsi dinanzi al Collegio, gli incolpati hanno svolto le loro difese. Il Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità disciplinare dei prevenuti, con applicazione alla ASD Contea di Ceccano Rally Team dell'ammenda in €. 400,00 ed al sig. Graziano Basile dell'ammonizione con diffida. Gli incolpati hanno concluso per la esclusione dell'addebito e, in subordine, per l'applicazione delle sanzioni nel minimo edittale.

Motivi della decisione

Gli illeciti contestati risultano provati in atti. E', infatti, incontroverso che la velocità media tenuta dalle prime sei vetture nella prova speciale denominata Valerio Cologgi ha superato il limite di legge di 80 Km/h; e che ciò nonostante la prova è stata ripetuta con analoghi risultati (velocità media rilevata Km/h 90,223).

A propria giustificazione gli incolpati hanno invocato la buona fede in loro indotta dalle circostanze. Il Rally era, infatti, alla sua prima edizione; e la prova speciale programmata, su più lungo percorso, non era stata autorizzata a causa di imprevisti, che avevano impedito il collaudo in tempo utile; il percorso era stato, pertanto modificato, riducendone la lunghezza ed inserendo delle chicane allo scopo di contenere la velocità media nei limiti di legge (80 km/h) per le prove su strada chiusa al traffico, come nella specie; la P.A. aveva infine dato le necessarie autorizzazioni. Gli incolpati invocano, dunque, a propria giustificazione la mancanza di precedenti utilizzazioni del percorso e le misure adottate, secondo la comune esperienza, per contenere la velocità media nei limiti: misure la cui efficacia è risultata, purtroppo, deludente.

Rileva al riguardo il Collegio che il comportamento degli incolpati è comunque qualificato da colpa: avere organizzato la prova speciale in questione senza elementi sufficienti per valutare le possibili velocità medie, con conseguente errore di previsione, è comportamento imprudente; e la ordinaria diligenza avrebbe dovuto indurre organizzatore e direttore di gara ad acquisire senza ritardo i dati relativi alle velocità



Automobile Club d'Italia
SPORT

medie del primo svolgimento prima di dare il via al successivo. La buona fede degli incolpati, dunque, in quanto determinata da colpa, non ha rilevanza discriminante.

Ai fini della determinazione della sanzione applicabile si deve, peraltro, tenere conto delle circostanze sopra riportate, in ragione delle quali il Collegio ritiene di dover sanzionare entrambi gli incolpati con la sola ammonizione con diffida.

P.Q.M.

il Tribunale Federale dichiara i licenziati Graziano Basile (licenza n. 86438) e ASD Contea di Ceccano Rally Team in persona del legale rappresentante pro tempore Mario Del Brocco (licenze n. 399171 e 392077) responsabili della violazione loro ascritta ed applica loro la sanzione della ammonizione con diffida.

Così deciso in Roma l'11 aprile 2018.

Il Presidente estensore
(Franco Morozzo della Rocca)